

TI_GERICHTE 42.2014.17 vom 16. März 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2014.17

FR: TI_GERICHTE 42.2014.17 du 16 mars 2015

IT: TI_GERICHTE 42.2014.17 del 16 marzo 2015

Regeste

USSI, in virtù dell'esito di accert.esperiti sulla base STCA 42.2012.3(accoglim.parz.ric.),emesso dec.con cui l'importo di AS(da 2007 a 2009)da restituire è stato ridotto.Con ric.c/dec.su recl.fatto valere perenzione.Però solo da 12/2010 amm.disponeva degli elem.necess.x emettere OR.Ric.respinto

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in casu in virtù del rinvio di cui all'art. 36 Las (cfr. consid. 2.7.), il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. Il tenore di tale disposto è analogo a quello dell'art. 25 cpv. 2 LPGa (applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Secondo l'art. 25 LPGa le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite (cpv. 1, prima frase). Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante cpv. 2). I termini enunciati sono termini di perenzione (V. DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Nella sentenza 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 citata sia dal patrocinatore del ricorrente che dall'USSI il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 2.2 Il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se l'istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di

restituzione, ma la documentazione si rivela ancora incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro un termine adeguato (di regola viene considerato adeguato un termine di 4 mesi: DLA 2004 n. 31 pag. 285 [C 24/02] consid. 3.2). In caso di ritardo, l'inizio del termine di perenzione viene fatto risalire al momento in cui l'amministrazione, con l'impegno ragionevolmente esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria conoscenza in modo tale da potere esercitare il diritto alla restituzione. Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579 , ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Questo Tribunale ha inoltre pure avuto modo di precisare che a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795/2009]). Secondo giurisprudenza, esso termine viene salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1 pag. 584; 119 V 431 consid. 3c pag. 434; SVR 2011 IV n. 52 pag. 155 [8C_699/2010] consid. 2). Infine, è utile osservare che secondo un principio posto dalla giurisprudenza, in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione (DTF 110 V 306 seg.). (...) In una sentenza 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva dichiarato perente una richiesta di restituzione di indennità di perdita di guadagno per chi presta servizi e in caso di maternità rilevando: " (...) 4. 4.1 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che dalle liste elaborate - su richiesta dell'UFAS - dall'UFPP sulla base dei questionari IPG per gli anni 2004/2005 e trasmesse per verifica all'Ufficio cantonale responsabile della protezione civile il 2 febbraio 2007 si evinceva che - rispetto al totale - gran parte dei giorni di servizio poi parzialmente oggetto di restituzione dovevano necessariamente essere - una volta dedotta la durata annua massima indennizzabile per corsi di ripetizione di 14 giorni (art. 36 LPPC) - degli interventi ai sensi dell'art. 27 LPPC, segnatamente a favore della collettività. Richiamandosi a principi giurisprudenziali recentemente sviluppati in materia dal Tribunale federale (sentenze 9C_1057/2008, citata, e 9C_534/2009 del 4 febbraio 2010), i primi giudici ne hanno dedotto che l'entità del numero di giorni di intervento a questo titolo (in casu: 30 sui 58 giorni complessivi attestati e indennizzati) era tale che la Cassa cantonale di compensazione - prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile ed accresciuta in ragione del rischio di abuso insito al sistema - avrebbe dovuto insospettirsi e avviare quanto meno delle indagini tese ad accertare l'eventuale esistenza di una pretesa di restituzione. La Corte cantonale ha quindi concluso che qualora la Cassa avesse reagito con la tempestività comandata dalle circostanze, gli accertamenti necessari a verificare l'esistenza di un obbligo alla restituzione per gli anni 2004 e 2005 sarebbero terminati ben prima del 2 febbraio 2007, data dalla quale è stato fatto decorrere, al più tardi, il termine annuo di perenzione dell'art. 25 cpv. 2 LPGA. Ma anche qualora si fosse voluto fare decorrere l'inizio del termine di perenzione da un periodo successivo al 2 febbraio 2007, la Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP), in qualità di organo esecutivo responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto, a mente dei primi giudici, essere in grado di determinare la somma delle IPG (eventualmente) pagate in eccesso entro due mesi dalla richiesta di collaborazione formulata a inizio febbraio 2007. Termine di due mesi che agli occhi degli

stessi giudici appariva adeguato anche perché i dati contenuti nelle liste elaborate dall'UFPP rappresentavano ben più di semplici indizi e poiché dai timbri apposti dal capo del Servizio di protezione civile N. _____ a conferma dell'esattezza dei dati risultava che il lavoro di verifica compiuto dalla SMPP era già terminato il 20 aprile 2007. In ogni caso, dunque, al momento della decisione del 16 maggio 2008 il diritto alla restituzione sarebbe già stato perento. (...)" In una sentenza 9C_369/2013 del 2 settembre 2014 pubblicata in SVR 2015 AHV N. 2 il Tribunale federale ha rilevato: " Unter der Wendung «nachdem die Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat», ist der Zeitpunkt zu verstehen, in dem die Verwaltung bei Beachtung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit hätte erkennen müssen, dass die Voraussetzungen für eine Rückerstattung bestehen, oder mit andern Worten, in welchem sich der Versicherungsträger hätte Rechenschaft geben müssen über Grundsatz, Ausmass und Adressat des Rückforderungsanspruchs. Ist für die Leistungsfestsetzung (oder die Rückforderung) das Zusammenwirken mehrerer mit der Durchführung der Versicherung betrauter Behörden notwendig, genügt es für den Beginn des Fristenlaufs, dass die nach der Rechtsprechung erforderliche Kenntnis bei einer der zuständigen Verwaltungsstellen vorhanden ist (BGE 139 V 6 E. 4.1 S. 8; 124 V 380 E. 1 S. 382; 122 V 270 E. 5a S. 274; 119 V 431 E. 4a S. 433; Urteil 9C_454/2012 vom 18. März 2013 E. 4, nicht publ. In: BGE 139 V 106, aber in: SVR 2013, IV Nr. 24, S. 66; Ulrich Meyer, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: Ausgewählte Schriften, Thomas Gächter [Hrsg.], 2013, S. 141 ff., 147 f.)" Quello dell'art. 26 cpv. 2 Laps, è un termine di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011 consid. 2.10.; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.; sull'art. 25 LPGA cfr. SVR 2015 AHV N. 5; DTF 139 V 1; DTF 138 V 74). I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312; STF 9C_320/2014 del 29 gennaio 2015). Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d'ufficio. Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa: "(...) La perenzione provoca l'estinzione del diritto (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112 V 6 consid. 4c pag. 8; 111 V 135 consid. 3b pag. 136).“ 2.3. Nella presente fattispecie, come già ricordato dal TCA nella sentenza 42.2012.3 del 15 aprile 2013 al consid. 2.9, l'USSI è venuto a conoscenza di possibili entrate dell'insorgente tramite il Comune di _____ - Ufficio intervento sociale, il quale il 12 febbraio 2009 ha segnalato che da una dichiarazione della moglie è emerso che il medesimo lavora e insegna la cultura _____ in varie strutture. Inoltre il Comune di _____ ha allegato un verbale di udienza del 18 novembre 2008 allestito dal Pretore di _____ contestualmente alla causa di divorzio tra RI 1 e _____ da cui risulta pure che il ricorrente riceverebbe dei soldi per la sua attività di _____ (cfr. doc. 461; 541). Il 9 marzo 2009 l'amministrazione ha poi chiesto al patrocinatore dell'insorgente di produrre tutta la documentazione presentata al Pretore a comprova dei redditi percepiti da RI 1, in particolare da marzo 2007 (cfr. doc. 459). Tale richiesta è poi stata rinnovata il 6 maggio 2009 (cfr. doc. 450). L'iter relativo agli accertamenti per stabilire quale importo è stato indebitamente percepito dal ricorrente a titolo di prestazioni assistenziali nel periodo dal febbraio 2007 al febbraio 2009 è stato

lungo, vista anche la diversa tipologia di entrate (i redditi dal lavoro, cfr. consid. 2.12 della sentenza citata e, soprattutto, gli ulteriori versamenti a suo favore risultanti dai conti bancari _____ e _____, illustrati al consid. 2.13 e, successivamente, esaminati in modo analitico dal TCA ai considerandi successivi, consid. 2.14 - 2.20). Il 3 dicembre 2010, l'avv. RA 1, dopo avere confermato di rappresentare il ricorrente si è così espresso: " Il signor RI 1 mi ha incaricato di rispondere alla vostra richiesta. Produco pertanto quanto fattomi pervenire e meglio come segue: · estratto conto _____ gennaio 2007 / aprile 2009 · copia ordine 19.5.2009 di chiusura del conto _____ · estratto conto _____ · estratto conto _____ novembre 2006 / ottobre 2008 Ritengo che, per ogni altra eventuale spiegazione e completazione, possa essere opportuno indire un incontro presso i vostri uffici." (cfr. doc. 61) Il patrocinatore di RI 1 ha allegato numerosissimi documenti (cfr. allegati doc. 62-151). Soltanto a partire da quel momento l'USSI disponeva di tutti gli elementi necessari per poter emettere l'ordine di restituzione. La decisione di restituzione è stata emessa il 23 febbraio 2011 (cfr. doc. 197), rispettando così il termine annuale di perenzione (cfr. consid. 2.2), contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante di RI 1. Siccome il diritto di chiedere la restituzione non è dunque perento (cfr. STCA 42.2013.13 del 17 aprile 2014 e consid. 2.13), la decisione su reclamo dell'8 ottobre 2014 deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.